



## BANDO FORMAZIONE LAVORO

Anno 2020

### PARTE GENERALE DEL BANDO

#### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Foggia, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016<sup>1</sup>, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

#### ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese:

##### **LINEA A "INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO"**

**A. Progetti per l'inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale** colpiti in modo particolare dall'emergenza Covid-19.

Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza. I contributi potranno coprire anche costi accessori per la sicurezza (dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino all'assicurazione accessoria);

**B. Progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro.**

Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche:

- Smart working;
- Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Introduzione di processi di e-commerce;
- Nuove figure per l'innovazione (es. export manager, digital manager, ...).

I contributi potranno coprire anche costi accessori per la sicurezza (dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino all'assicurazione accessoria).

<sup>1</sup> Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante " Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".



## **LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO”**

### **A. Formazione sicurezza.**

Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.

### **B. Formazione smart working.**

Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.

### **C. Formazione competenze strategiche.**

Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

### **D. Formazione e Certificazione Competenze digitali.**

Contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

## **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **33.475,99** e sono suddivise come di seguito riportato:
  - A. Linea A, euro **26.475,99**;
  - B. Linea B, euro **7.000,00**;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di:
  - a. euro **4.000,00** per la **linea A**, che potranno essere utilizzati tenendo conto dei seguenti massimali per i singoli interventi:
    - i. euro 1.500 per un tirocinio extracurricolare della durata di almeno 3 mesi;
    - ii. euro 2.000 per un contratto di apprendistato della durata di almeno 3 mesi;
    - iii. euro 3.000 per un contratto a tempo determinato/indeterminato della durata di almeno 3 mesi;
    - iv. euro 2.500 per acquisto di beni e servizi, inclusi dispositivi e spese di connessione sostenuti per l'emergenza covid-19;
  - b. euro **2.000,00** per la **linea B** fino a un massimo di € 1.000,00 per il personale interno coinvolto direttamente nella formazione così come previsto dall'art. 6 alla lettera d.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari a € 1.000,00.
5. Tanto per la **Linea A** che per la **Linea B**, alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>2</sup> e alle imprese femminili<sup>3</sup> verrà riconosciuta una premialità pari al 5% dell'investimento ammesso nel limite del

<sup>2</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

<sup>3</sup> Così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.



100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.

6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Linea all'altra, qualora entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, saranno informati i nuovi beneficiari;
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

#### ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>4</sup>;
  - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
  - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e. non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019<sup>5</sup>;
  - f. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia legge 24 aprile 2020, n. 27). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
  - g. abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
  - h. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>5</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

<sup>6</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di



2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d e g, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it)

#### ARTICOLO – 5 SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER


1. Sia per la **Linea A** che per la **Linea B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** alternativa tra la **Linea A** e la **Linea B**: se si presenta una domanda per la Linea A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Linea B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

#### ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
  - a. tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato;
  - b. servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
  - c. acquisto di beni e servizi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art 2, quali:
    - ✓ acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei luoghi di lavoro (es. divisori in plexiglass o altro materiale) comprese eventuali opere edili finalizzate all'installazione dei medesimi;
    - ✓ acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
    - ✓ spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
    - ✓ spese per acquisto di materiali informativi per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza;
    - ✓ acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto (es. termo scanner a raggi infrarossi, ecc.);
    - ✓ acquisto di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti (es. soluzioni idro alcoliche o a base di cloro).
  - d. Attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo dell'azione.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
  - a. trasporto, vitto e alloggio;
  - b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - c. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - d. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;

---

*volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*



- e. hardware.
3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda del voucher fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

#### ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a. con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  - b. con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. L’impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l’aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.

#### ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021.
2. In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per unità economica.

**Come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto “Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative” ai fini della verifica del superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall’impresa richiedente a valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche quelli assegnati ad altre imprese che compongono una unità economica con l’impresa richiedente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare l’esistenza di una unità economica è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici.**

#### ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 28/12/2020 fino alle ore 21:00 del 01/02/2021;



2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
3. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale, valida, anche dell'intermediario);
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - modulo di domanda, disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>, compilato in ogni sua parte.
    - modulo di progetto disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>, compilato in ogni sua parte;
    - i preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento. Per i contratti di cui alla **Linea A** occorrerà allegare dichiarazione di intenti per la sottoscrizione di un rapporto di lavoro tra l'impresa e la risorsa umana da cui si evinca la tipologia di contratto, i termini, la durata e l'importo del contratto medesimo.;
    - curriculum del formatore, sia se formatore interno (dipendente) che esterno (professionista, impresa fornitrice);
5. Con l'invio della pratica telematica, all'interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
6. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili di cui all'articolo 3 comma 5, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.  
L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato.



2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - d. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Foggia. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Foggia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
  - e. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità e di impresa femminile.

#### **ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER**

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportante la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Foggia - Anno 2020" e il codice CUP risultante dall'atto di concessione del contributo;
  - c. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
  - d. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.



3. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria (come da fac-simile), incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

#### **ARTICOLO 13 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancato invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio entro i termini previsti dal bando;
  - c) mancanza o venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Bando;
  - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
  - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Palladino.

#### **ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende fornire agli interessati le seguenti informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

##### **1. Titolare del trattamento**


Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it), sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>

##### **2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati**

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata [rpdc@fg.legalmail.camcom.it](mailto:rpdc@fg.legalmail.camcom.it)
- indirizzo di posta elettronica ordinaria [rpdc@fg.camcom.it](mailto:rpdc@fg.camcom.it)
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia



### **3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento**

I dati personali conferiti saranno trattati:

- a) nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui all'art.1 del Bando Formazione e Lavoro 2020 della Camera di Commercio per le seguenti finalità:
  - 1) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
  - 2) l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
  - 3) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.
  - 4) l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher;

La Camera di Commercio svolge tale funzione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del Formazione e Lavoro ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

- b) per l'invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o da altri Enti del Sistema Camerale e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad esempio al momento dell'iscrizione al servizio informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese eventualmente associata all'utente

Per le finalità di cui alla lett. a) le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall'art. 6, par.1, lett. c) ed e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall'art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia l'interessato deve esprimere espressamente il suo consenso.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

### **4. Dati ottenuti presso terzi**

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

### **5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento**

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., lett. a), costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, che non impedisce la partecipazione alle attività previste dal Bando in oggetto, comporta l'impossibilità ad essere informato in ordine a servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di Foggia.

### **6. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

### **7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati a soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Foggia nonché ad altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie:


- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- aziende speciali della Camera di commercio di Foggia;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

### **8. Trasferimento di dati verso paesi terzi**

La Camera di Commercio di Foggia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.



L'eventuale trasferimento all'estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR.

#### **9. Periodo di conservazione dei dati**

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, per le finalità di cui al punto 3., lett. a), saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. a), cioè l'iscrizione al servizio informativo saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà chiedere la cancellazione dal servizio informativo utilizzando l'apposito link di disiscrizione che accompagna ogni comunicazione o scrivendo all'indirizzo [comunicazione@fg.camcom.it](mailto:comunicazione@fg.camcom.it)

#### **10. Diritti dell'interessato e forme di tutela**

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

*Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 01-12-2020.*